In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40185/2026
Roma, lì, 13/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1726/2026
TIZIANO MASINI		CC – 14/10/2026
LUCIANO CAVALLONE		R.G.N. 28215/2026
CARLO RENOLDI	- Relatore -	
ROSARIA GIORDANO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso l'ordinanza del 22/06/2026 della CORTE DI APPELLO DI SALERNO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Salerno condannò [redacted] alla pena, condizionalmente sospesa, di undici mesi di reclusione, in relazione al delitto di lesioni aggravate commesso, in concorso, ai danni di [redacted] il 2 luglio 2017.

1.1. Con ordinanza del 22 giugno 2026, la Corte di appello di Salerno dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta dall'imputato, rilevando che l'atto di appello, depositato a mezzo PEC il 4 febbraio 2026, avrebbe dovuto essere presentato esclusivamente con modalità telematiche tramite il Portale deposito atti penali a ciò destinato, ai sensi degli artt. 111-*bis* e 582 cod. proc. pen. e della relativa disciplina attuativa.

2. Avverso tale ordinanza [redacted] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. [redacted], affidandolo a due motivi, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 111-*bis*, 175-*bis*, 591, comma 1, lett. *c*), e 582 cod. proc. pen., sostenendo che il deposito dell'appello a mezzo PEC sarebbe stato determinato dal malfunzionamento del sistema telematico. Deduce di non avere potuto ottenere la relativa attestazione, nonostante le richieste rivolte agli uffici competenti e richiama sia gli avvisi relativi a disservizi verificatisi nella giornata immediatamente precedente e in quella successiva al deposito, sia la giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo all'incolpevole impossibilità di utilizzare lo strumento telematico. Pertanto, il malfunzionamento avrebbe integrato una causa di forza maggiore idonea a giustificare il deposito mediante PEC.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta una questione di legittimità costituzionale dell'art. 111-*bis* cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., assumendo che l'obbligatorietà del deposito telematico, ove intesa nel senso di comportare l'inammissibilità dell'impugnazione anche in presenza di un malfunzionamento non certificato per causa non imputabile al difensore, determinerebbe un'irragionevole compressione del diritto di difesa e dell'accesso alla giustizia, nonché una disparità di trattamento e una conseguenza processuale sproporzionata.

3. Con requisitoria scritta in data 7 agosto 2026, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. Ai sensi dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., l'atto di impugnazione è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111-*bis* cod. proc. pen. Quest'ultima disposizione stabilisce, quale regola generale, che il deposito degli atti processuali abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche. In attuazione di tale disciplina, l'art. 3 d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, ha previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito telematico degli atti presso il tribunale ordinario avvenga esclusivamente con modalità telematiche, restando consentito ai difensori il deposito mediante PEC soltanto nei casi in cui sia ammesso anche il deposito con modalità non telematiche. Ne consegue che, alla data del 4 febbraio 2026, l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno avrebbe dovuto essere depositato esclusivamente con modalità telematiche, tramite il portale a ciò destinato, e che l'inosservanza di tale modalità ne determina l'inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. *c*), e 582 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 9585 del 20/02/2026, Tommasi, non massimata; Sez. 6, n. 1138 del 2/12/2025, dep. 2026, V., non massimata).

2.2. L'art. 175-*bis* cod. proc. pen. contempla sia il malfunzionamento generalizzato dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia, certificato dal direttore generale per i Servizi informativi automatizzati, sia quello riferibile a uno specifico ufficio giudiziario o a un ambito locale, accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio. In entrambi i casi, invero, per l'intera durata del malfunzionamento gli atti possono essere depositati con modalità non telematiche. Al di fuori di tali ipotesi, invece, l'eventuale impedimento al deposito telematico non legittima automaticamente l'utilizzazione di una diversa modalità di deposito, ma può assumere rilievo, ove integri caso fortuito o forza maggiore, ai fini della restituzione nel termine prevista dall'art. 175 cod. proc. pen.

3. Nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare l'effettiva indisponibilità del sistema telematico nella giornata del 4 febbraio 2026.

3.1. Gli avvisi relativi a disservizi verificatisi nella giornata immediatamente precedente e in quella successiva non dimostrano che il sistema fosse indisponibile anche il 4 febbraio 2026. La stessa difesa prospetta, peraltro, in termini

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

meramente ipotetici, la possibilità che l'impedimento abbia interessato esclusivamente la propria utenza.

3.2. Né assume rilievo decisivo la documentazione relativa alle richieste rivolte agli uffici competenti per ottenere l'attestazione del malfunzionamento. Tali iniziative, intraprese soltanto il 2 luglio 2026, a distanza di quasi cinque mesi dal deposito dell'appello, documentano il successivo tentativo di acquisire l'attestazione necessaria ai fini del ricorso per cassazione, ma non forniscono prova dell'effettiva indisponibilità del sistema nel momento in cui avrebbe dovuto essere eseguito il deposito telematico.

3.3. L'assenza di tale riscontro non può essere supplita in sede di legittimità mediante un accertamento sulla concreta operatività del sistema nella giornata indicata, non disponendo questa Corte di poteri istruttori al riguardo (Sez. 6, n. 1138 del 2/12/2025, dep. 2026, V., non massimata).

3.4. Né a diversa conclusione conduce la pronuncia richiamata dalla difesa (Sez. 5, n. 14833 del 15/01/2026, Ferrareis, non massimata).

In quel caso, pur in difetto dell'attestazione del malfunzionamento prevista dall'art. 175-*bis*, comma 4, cod. proc. pen., erano state valorizzate circostanze del tutto peculiari: l'appello era stato proposto a ridosso dell'entrata a regime del portale di deposito telematico e in un contesto nel quale, nella fase immediatamente antecedente, erano stati adottati nel distretto specifici provvedimenti di sospensione dell'uso degli applicativi a causa di accertati malfunzionamenti. Inoltre, la Procura generale aveva diramato indicazioni volte a consentire ai difensori di rappresentare le difficoltà incontrate nell'utilizzo del portale e si era espressa, nello specifico procedimento, per l'ammissibilità dell'impugnazione. La decisione richiamata ha valorizzato, dunque, un contesto eccezionale, caratterizzato da pregresse disfunzioni del sistema formalmente accertate, non ravvisabile nel caso in esame.

3.5. Il ricorrente, peraltro, non deduce di avere tempestivamente proposto istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. L'impossibilità di presentare l'impugnazione con le modalità stabilite dalla legge, ove dipendente da una causa diversa dai malfunzionamenti disciplinati dall'art. 175-*bis* cod. proc. pen., non legittima, infatti, l'utilizzazione di forme di deposito diverse da quelle prescritte, ma può integrare una causa di forza maggiore idonea a fondare la restituzione nel termine. Tale rimedio presuppone, tuttavia, una specifica richiesta della parte e la rigorosa prova, mediante attestazione di cancelleria o altro atto o fatto certo, della circostanza ostativa al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione (Sez. 6, n. 1138 del 2/12/2025, dep. 2026, V., non massimata, che richiama Sez. 2, n. 17708 del 31/01/2022, Rv. 283059 - 01). Ciò che nella specie non è dato ravvisare.

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

4. Manifestamente infondata e comunque irrilevante è, altresì, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111-*bis* cod. proc. pen., prospettata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

La disciplina delle modalità di deposito degli atti processuali rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina un'irragionevole compressione del diritto di difesa, poiché l'ordinamento appresta specifici rimedi per le ipotesi nelle quali l'utilizzazione dello strumento telematico risulti impossibile: l'art. 175-*bis* cod. proc. pen. disciplina le conseguenze del malfunzionamento dei sistemi informatici, mentre gli impedimenti diversi che integrino caso fortuito o forza maggiore possono assumere rilievo ai fini della restituzione nel termine prevista dall'art. 175 cod. proc. pen., purché la parte interessata ne faccia richiesta e assolva rigorosamente il relativo onere probatorio.

La disciplina censurata non comporta, dunque, la definitiva perdita del diritto di impugnazione per effetto di impedimenti tecnici non imputabili alla parte, ma subordina l'utilizzazione dei rimedi alternativi alla prova dell'effettiva ricorrenza dei rispettivi presupposti. Né la diversa modulazione temporale dell'obbligo di deposito telematico per i soggetti abilitati interni ed esterni integra un'irragionevole disparità di trattamento, trattandosi di disciplina transitoria funzionale al graduale passaggio dal processo tradizionale a quello telematico, diversamente articolata in relazione alle categorie di atti, agli uffici giudiziari interessati e al differente stato di implementazione dei sistemi informatici utilizzati dagli operatori interni ed esterni (Sez. 6, n. 1138 del 2/12/2025, dep. 2026, V., non massimata).

In tale prospettiva, è stato altresì affermato che non trova applicazione il principio del raggiungimento dello scopo quando sia stato utilizzato un mezzo radicalmente diverso da quello prescritto, poiché la disciplina del deposito telematico persegue un interesse generale, di rilievo pubblicistico, funzionale all'effettiva attuazione del processo penale telematico. Diversa è l'ipotesi nella quale l'impugnazione sia stata trasmessa mediante il mezzo consentito, ma a un indirizzo telematico diverso da quello normativamente individuato, potendo in tal caso assumere rilievo la c.d. «continuità digitale» dell'*iter* di trasmissione (Sez. U, n. 6565 dell'11/12/2025, dep. 2026, Messina, richiamata da Sez. 3, n. 9585 del 20/02/2026, Tommasi, non massimata).

Né la conseguenza dell'inammissibilità è sproporzionata o espressione di un eccessivo formalismo. Se è vero che, secondo la giurisprudenza convenzionale, le modalità tecnologiche di accesso alla giustizia devono essere funzionali a facilitarne l'esercizio e non possono tradursi, attraverso un eccessivo formalismo, in ostacoli tali da compromettere nella sostanza il diritto di accesso al giudice tutelato dall'art. 6 CEDU (Corte EDU, 23/05/2024, Patricolo c. Italia), nel caso del

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

deposito telematico dell'impugnazione la causa di inammissibilità è prevista dal legislatore in termini chiari e prevedibili ed è accompagnata dai rimedi destinati a salvaguardare l'esercizio del diritto di difesa in presenza di impedimenti tecnici non imputabili alla parte. Essa consegue, pertanto, non a una mera irregolarità formale, ma all'utilizzazione, al di fuori delle ipotesi derogatorie previste, di un mezzo diverso da quello prescritto (cfr. Sez. 3, n. 9585 del 20/02/2026, Tommasi, non massimata).

In ogni caso, la circostanza che, per le ragioni già illustrate, non sia stata, nella specie, dimostrata la presenza di un malfunzionamento non certificato per causa non imputabile al difensore, rende comunque irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

6. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 14/10/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Carlo Renoldi	Rossella Catena

Firmato Da: ROSSELLA CATENA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 47d4ac0555495368 - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4